

Allegato A alla delibera di Giunta n. ____ del _____

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI ALLA SOCIETA' IN HOUSE
REI REINDUSTRIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L.
AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI STRUMENTALI IN FAVORE DEL
COMUNE DI CREMONA**

COMUNE DI CREMONA, con sede in Cremona – Piazza del Comune, 8 - P.I. 00297960197 - rappresentato da _____ in qualità di Sindaco e legale rappresentante, domiciliato per la carica in _____,

E

REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata in sigla "REI soc. cons. a r.l.", con sede in Via G. Di Vittorio, 2 – C.F. e P.I. 01087440192, rappresentata da Marco Luca Bressanelli in qualità di Presidente e domiciliato per la carica presso la sede di REI - Reindustria Innovazione

autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale.

PREMESSO CHE:

- REI – Reindustria Innovazione è una società consortile a responsabilità limitata denominata "REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata", *in house* partecipata dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Cremona, Comune di Cremona, Cremasca Servizi s.r.l. e Consorzio IT SpA;
- La formulazione della disciplina dell'*in house* è recata a livello comunitario dall'art. 17 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e dall'art. 12 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico;
- A livello nazionale, il Codice dei contratti pubblici disciplina l'affidamento *in house* all'articolo 7, che recepisce il principio di auto-organizzazione amministrativa, riconosciuto nell'articolo 2 della direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi:
 - a. auto-produzione,
 - b. esternalizzazione;
 - c. cooperazione con altre pubbliche amministrazionicon un maggiore allineamento del diritto nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, che pone l'autoproduzione e l'esternalizzazione su un piano di tendenziale parità;
- In particolare, l'articolo 7, comma 2, precisa che le stazioni appaltanti possono

affidare direttamente a società in house l'esecuzione di lavori e/o la prestazione di servizi e forniture, con provvedimento motivato ma a condizioni precisamente stabilite, tra cui:

- a.) ottemperanza dei principi indicati agli articoli 1, 2 e 3 del Codice (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato), dove il richiamo al principio dell'articolo 3 acquista un senso per le attività delle società in house in quanto le stesse sono tenute ad acquisire beni e servizi secondo le stesse regole dei soggetti pubblici;
 - b.) indicazione di una motivazione che illustri i vantaggi per la collettività, le connesse esternalità e la congruità economica della prestazione. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 18.12.2023, relativamente al piano di revisione e alla relazione di ricognizione delle partecipate con la quale si prendeva la decisione di mantenere la propria partecipazione in REI a fronte della modifica dello Statuto e del partenariato societaria, nonché a fronte della strategicità dell'attività svolta dalla partecipata;
 - Con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 19.12.2022, il Comune di Cremona ha statuito la sua permanenza nella società consortile a responsabilità limitata, destinata ad operare in favore del Comune di Cremona nonché degli altri soci Camera di Commercio di Cremona, Cremasca Servizi s.r.l., Consorzio IT S.p.A, a sostegno dei processi di sviluppo ed innovazione territoriale che verranno attuati all'interno del territorio di riferimento;
 - Per perseguire le finalità prestabilite da atti d'indirizzo politico amministrativo adottati, il Comune di Cremona può pertanto procedere all'affidamento diretto di servizi in favore del proprio organismo in house, nel rispetto dei principi su cui si fonda il rapporto societario e sulla base della disciplina dell'*in house providing*;
 - Il Comune di Cremona verifica il perseguimento degli obiettivi richiesti sia attraverso il Comitato di Controllo Analogo sia tramite la precisa rendicontazione degli obblighi e dei doveri previsti dal Disciplinare di affidamento dei servizi affidati, ed ha facoltà“ di impartire all'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri esercitabili da ciascun

socio in senso al Comitato di controllo analogo, indirizzi (vincolanti) limitatamente all'organizzazione ed alla gestione del servizio affidato” come previsto dallo Statuto di REI;

- Il Comune di Cremona ha deciso di sottoscrivere una dichiarazione di intenti con la Provincia di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona, il Comune di Crema, il Comune di Soncino, il Comune di Casalmaggiore al fine di intraprendere un percorso di sviluppo congiunto del settore turistico (DG 74 del 03/04/2024);
- Il Comune di Cremona, richiamata la Relazione istruttoria, (Allegato 1) redatta dal RUP ai sensi dell'art.7 – comma 2 – del D.Lgs 31 marzo 2023 n.36, dalla quale si evince che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento in house ai sensi del succitato D.Lgs 36/2023, andando a qualificare REI - REINDUSTRIA INNOVAZIONE Società Consortile a Responsabilità Limitata come struttura operativa più idonea alle proprie esigenze;
- La Giunta Comunale, con delibera _____, ha approvato la stipula di tale contratto di servizio.

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO e STIPULANO quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati al presente Contratto di servizio formano parte integrante e sostanziale della stessa, anche al fine di meglio precisare gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti.

Articolo 2 - Ambito contestuale

2.1 Il Comune di Cremona, in osservanza alla propria programmazione in materia di sviluppo, promozione e valorizzazione del territorio declinato nelle varie macroaree di attuazione di sviluppo turistico, culturale, economico anche declinati in relazione ad uno sviluppo dell'attrattività e competitività territoriale, individua le attività da affidare a REI Reindustria Innovazione, definendo indirizzi, obiettivi e priorità e stimando le risorse economiche necessarie per l'esecuzione dei futuri affidamenti.

2.2 Il Comune di Cremona esercita altresì il controllo sull'esecuzione degli affidamenti conferiti, al fine di verificare sia la gestione delle attività assegnate sia il raggiungimento dei

risultati previsti per il tramite del proprio rappresentante nel Comitato di controllo analogo e tramite la verifica della rendicontazione dei servizi affidati.

Articolo 3 - Oggetto

3.1 Il presente Contratto di servizio disciplina, attraverso condizioni generali pattuite in via preventiva, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per l'affidamento di incarichi a REI da parte del Comune di Cremona.

In particolare, l'oggetto del presente contratto è la fornitura di servizi in materia di marketing territoriale, segreteria tecnica organizzativa, studio e progettazione di eventi, comunicazione, sviluppo ed attuazione di idee progettuali, organizzazione e sviluppo di seminari e convegni, attività di promozione e divulgazione.

3.2 All'interno dei singoli atti di affidamento, denominati disciplinari d'incarico (Allegato 2) saranno definite, le attività erogabili e la valorizzazione economica delle medesime come si evince dall'offerta tecnica economica di REI (Allegato 3), nonché le motivazioni per cui il singolo affidamento è ritenuto conforme ai principi di cui all'art. 7 Codice Appalti.

Articolo 4 – Condizioni normative

4.1 Ai singoli incarichi si applicano tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente (contratto di servizio), nei relativi allegati e nelle disposizioni previste dal D.Lgs 36 del 2023;

4.2 Salvo disposizioni contrarie, le clausole contenute nel presente Contratto sono sostituite, modificate, integrate o abrogate in via automatica a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni normative il cui contenuto sia incompatibile con le clausole medesime.

4.3 In ogni caso, e salva diversa previsione normativa, le disposizioni sopravvenute si applicano soltanto alle lettere d'incarico sottoscritte successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

4.4 La società assicurerà la gestione delle attività che le saranno affidate conformemente alle disposizioni normative statali e regionali, con particolare riferimento alle norme in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

Articolo 5 – Acquisizione esterne di beni o servizi

In tutti i casi in cui il Socio autorizzi la Società ad operare attraverso acquisizioni esterne di

beni o servizi, quest'ultima si atterrà alle disposizioni di cui al D. Lgs. 36 del 2023 nonché alle altre norme applicabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è richiesta anche nel caso di affidamento da parte della Società di consulenze e di collaborazioni che in ogni caso saranno attivabili osservando i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 36 del 2023.

Articolo 6 - Durata

Il presente Contratto di servizio ha una durata pari a otto mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7 - Modalità di esecuzione

Per l'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, la Società si avvarrà del proprio personale nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di personale, di organismi privati e consulenti scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e di reclutamento di personale e previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'Articolo 5.

Articolo 8 - Modalità conferimento incarichi

Il Socio che intende fruire delle prestazioni della Società, avvia un confronto negoziale con la Società a esito del quale quest'ultima formulerà un'offerta tecnico-economica sulla base del modello allegato al presente Contratto (Allegato 2), all'interno del quale verrà indicata la soluzione tecnico economica proposta, dando evidenza delle attività da effettuare e dei milestone e output da realizzare, la durata dell'incarico e la valorizzazione dei corrispettivi, nonché ogni dato utile per disciplinare l'erogazione del servizio secondo criteri di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

L'affidamento formale delle attività alla Società avviene con determinazione di approvazione dell'offerta e di relativa assunzione dell'impegno di spesa a cui seguirà la sottoscrizione di apposita Lettera d'incarico.

Articolo 9 - Corrispettivi

10.1 Con riferimento a ciascun affidamento il Comune di Cremona attribuirà a REI un corrispettivo pari a quanto necessario per garantire la copertura dei costi, diretti, indiretti e

generali sostenuti da REI sulla base dei dati risultanti dalla propria contabilità industriale.

10.2 La remunerazione potrà avvenire tramite erogazione diretta o tramite intercettazione di finanziamenti, contributi o altre forme di sostentamento da parte di REI.

L'attività di intercettazione dei contributi per conto del socio Comune di Cremona è coperta dalla quota Associativa.

10.3 La valorizzazione dei servizi offerti potrà avvenire anche ricorrendo a importi a corpo, purché rappresentativi dei costi complessivi stimati per l'erogazione del servizio stesso e quindi calcolati tenendo conto dei costi diretti e indiretti e dei costi generali afferenti le prestazioni da eseguire.

Articolo 10 - Fatturazione e rendicontazione

In relazione a ciascun affidamento la rendicontazione dei costi potrà avvenire o attraverso procedure di monitoraggio oppure attraverso rendicontazioni economiche, in osservanza delle modalità previste nelle singole lettere di incarico.

Il pagamento del corrispettivo previsto per i servizi resi dalla Società in forza della presente Contratto di servizio e dai singoli disciplinari di incarico avverrà dietro presentazione delle fatture da emettersi in base ad un piano di fatturazione fissato all'interno di ciascun disciplinare di incarico e dietro approvazione da parte del titolare del potere di spesa degli atti da cui scaturisce il diritto per la società ad emettere il predetto documento fiscale.

Nel caso in cui gli affidamenti riguardino progetti le cui fonti di finanziamento necessitino di particolari forme di rendicontazione o dell'adeguamento a procedure di resoconto specifiche, le correlative prescrizioni saranno espresse all'interno dei disciplinari di incarico.

Le modalità per la predisposizione dei rapporti tecnici e dei rendiconti verranno specificate all'interno di ciascuna Lettera d'incarico.

Articolo 11 – Obblighi REI

Rei si impegna ad assicurare un'esecuzione della prestazione alla stessa affidata a "regola d'arte".

Ulteriormente, REI si farà carico anche dei seguenti oneri:

- Obbligo di applicare, nei confronti dei lavoratori adibiti agli affidamenti oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dall'Accordo Collettivo Nazionale vigente stipulato dalle Associazioni di categoria più

rappresentative e dagli accordi integrativi del medesimo, fatte salve per questi ultimi le restrizioni derivanti dalla normativa nazionale.

- Onere di osservanza scrupolosa di tutte le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con assunzione di ogni responsabilità, a tutti gli effetti, verso i propri dipendenti e verso i terzi in genere, per qualsiasi evento dannoso si dovesse verificare durante l'esecuzione delle attività a seguito dell'inosservanza della suddetta normativa.

Articolo 12 – Responsabile dell'esecuzione

12.1 La funzione di Responsabile dell'esecuzione del Contratto di Servizio, cui competerà il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni del contratto stesso, è attribuita al Direttore del Settore Cultura e Turismo che supporterà il rappresentante dell'Ente nel comitato di "controllo analogo" della Società in house.

12.2 All'interno di tale funzione rientrano compiti d'impulso, di coordinamento, di monitoraggio e di verifica sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Contratto di servizio da esercitarsi nei confronti della Società e dell'Ente affidante.

Articolo 13. Referente dell'esecuzione di ogni singolo affidamento

14.1 Per ogni singolo incarico verrà individuato da parte del Comune di Cremona un Referente dell'esecuzione del singolo affidamento, cui competerà il controllo della corretta esecuzione dei servizi erogati dalla Società in base alle prescrizioni derivanti della correlativa Lettera d'incarico.

14.2 Il Referente dell'esecuzione curerà, per conto della Struttura affidante, i rapporti con la società e con i propri referenti tecnici, provvedendo, in particolare, all'approvazione di ogni report, consuntivo o documento richiesto nonché alla verifica della corretta esecuzione dell'incarico.

14.3 Il Referente dell'esecuzione di ogni singolo affidamento in caso di accertamento di situazioni che possano ripercuotersi sulla corretta esecuzione del presente Contratto di servizio, dovrà fornire tempestiva comunicazione al Responsabile dell'esecuzione del Contratto stesso.

Articolo 14 - Referenti della Società per l'esecuzione delle attività

REI individua quale responsabile per l'esecuzione della Contratto di servizio il proprio Direttore Generale.

A livello di singolo incarico, la società sarà rappresentata da un Referente della società per l'esecuzione dell'affidamento il quale garantirà un efficace rapporto tecnico-contrattuale con le Strutture affidanti con riferimento particolare al rispetto della programmazione degli interventi, della loro esecuzione, verifica e contabilità.

Articolo 15 - Risoluzione

16.1 In caso di inadempimento del singolo affidamento ai sensi delle prescrizioni derivanti della correlata Lettera d'incarico, previa verifica in contraddittorio con la Società riguardo la gravità dello stesso, il Socio affidante potrà chiedere, mediante comunicazione scritta, la risoluzione della lettera d'incarico.

16.2 Con riferimento al presente Contratto di Servizio, esso s'intenderà risolto, previo invio di comunicazione a mezzo PEC, nell'eventualità di:

- a. Contestazioni comportanti l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo complessivo degli affidamenti sottoscritti;
- b. Violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni in materia di Controllo analogo;
- c. Inadempienza degli obblighi verso i lavoratori, irregolare posizione dei lavoratori anche di subappaltatori;
- d. Violazioni gravi e ripetute delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/08;

In tutti i casi i cui si arrivasse a un'interruzione anticipata del rapporto contrattuale sia esso dovuto a risoluzione o ad altra causa, la Società è comunque obbligata a rendere il servizio per il periodo che le verrà richiesto dal Comune di Cremona, il quale non potrà comunque protrarsi oltre i tre mesi successivi alla comunicazione d'interruzione anticipata del rapporto.

Articolo 16 - Privacy

REI nello svolgimento delle attività derivanti del presente Contratto e dalle singole Lettere d'incarico agirà in qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del DGPR, ed in tale ruolo è tenuta ad attenersi alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e ad adottare le misure minime di sicurezza

previste dal complesso delle disposizioni normative in materia.

I dati personali non potranno essere comunicati o diffusi al di fuori dei casi consentiti dal D.G.P.R. e dalla normativa vigente, e secondo le modalità ivi previste, nonché essere oggetto di trattamento oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione quadro.

Articolo 17 - Riservatezza

Tutte le informazioni riguardanti l'assegnazione di servizi o altre attività sono da considerarsi confidenziali e riservate. Le Parti s'impegnano a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel presente Contratto.

Articolo 18 - Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante della presente Contratto di Servizi:

- a. Allegato 1 – Relazione per affidamento del Contratto di Servizio;
- b. Allegato 2 - Schema disciplinare d'incarico;
- c. Allegato 3 – Offerta economica tecnica presentata da REI

Articolo 19 - Oneri fiscali e spese

Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Contratto di servizio sono a carico della Parti in eguale misura.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e il relativo onere ricadrà sulla parte che ne richiede la registrazione.

Articolo 20 - Modifiche

Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche, previo accordo tra le Parti, da adottarsi esclusivamente in forma scritta.

Le modifiche tecniche non sostanziali agli Allegati, parte integrante del presente documento, potranno essere concordate ed approvate sempre in forma scritta.

Articolo 21 - Norme di rinvio e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto di servizio e dai relativi allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si farà riferimento

alla normativa vigente in materia, laddove applicabile.

Articolo 22 - Foro competente

Per ogni controversia inerente la presente convenzione – ivi comprese la sua formazione, validità, efficacia, interpretazione, adempimento, esecuzione, risoluzione, recesso, rescissione, annullamento, nullità - sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Cremona.

Cremona, lì _____

Comune di Cremona

REI Reindustria Innovazione soc. cons. a r.l.